

Ricerche giuridiche

272

nuovissima serie

Ricerche giuridiche
Collana diretta da

A. CELOTTO, F. LIGUORI, L. ZOPPOLI

Comitato Scientifico

D. Amoroso, I. Caracciolo, M. Delfino, L. Fernandez Del Moral Dominguez
M. Di Francesco Torregrossa, M. D'Onghia
F. Galgano, L. Gatt, A. Guardiano, M. Iovane, V. Luciani
R. Mastroianni, G. Montedoro, M. Orlandi, A. Papa
A. Patroni Griffi, S. Prisco, R. Spagnuolo Vigorita, A. Zito

1920 - 2020
UN SECOLO
DI GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

a cura di

Gian Paolo Dolso e Davide Rossi

EDITORIALE SCIENTIFICA

Proprietà letteraria riservata

© Copyright dicembre 2022 Editoriale Scientifica s.r.l.
via San Biagio dei Librai, 39 - 80138 Napoli
www.editorialescientifica.com info@editorialescientifica.com
ISBN 979-12-5976-498-0

INDICE

<i>Nota dei curatori</i>	7
--------------------------	---

1.

UNA LETTURA DIACRONICA

1.1 <i>La giustizia costituzionale nel secolo breve</i> D. ROSSI	11
1.2 <i>I 'custodi' del diritto nell'esperienza giuridica romana</i> G. SANTUCCI	19
1.3 <i>Gli albori: giustizia e legittimità costituzionale nell'Ottocento</i> P. ALVAZZI DEL FRATE	35
1.4 <i>Hans Kelsen e la giustizia costituzionale: una prospettiva storico-politica</i> S. LAGI	57
1.5 <i>La giustizia costituzionale nella fase costituente: Mortati e l'eredità di Carl Schmitt</i> M. GREGORIO	81

2.

KELSEN E LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE IN ETÀ REPUBBLICANA

2.1 <i>L'eco di Kelsen nella storia della giustizia costituzionale</i> G.P. DOLSO	103
2.2 <i>Crisi della legge: tradizione giuridica e ideologie della giurisdizione</i> R. FERRANTE	111
2.3 <i>Una prima fase della giurisprudenza costituzionale in Italia</i> A. CERRI	125
2.4 <i>Alcune linee di sviluppo del sistema italiano di giustizia costituzionale dopo lo smaltimento dell'arretrato</i> S. PANIZZA	157

<i>2.5 Il giudizio accentrato di costituzionalità in Italia e le sue (reali o supposte) matrici kelseniane. Spunti per la lettura della più recente giurisprudenza costituzionale</i>	
G. REPETTO	181
<i>Appendice</i>	217
<i>Gli Autori</i>	253

1.

UNA LETTURA DIACRONICA

MASSIMILIANO GREGORIO

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
NELLA FASE COSTITUENTE:
MORTATI E L'EREDITÀ DI CARL SCHMITT

SOMMARIO: 1. Delle tentazioni modellizzanti e di alcune buone ragioni per diffidare di esse. – 2. Orientarsi nel dibattito costituente. – 3. Una precoce intuizione mortatiana e la lezione di Carl Schmitt.

1. Delle tentazioni modellizzanti e di alcune buone ragioni per diffidare di esse

Se ci chiediamo quale eco abbia avuto il pensiero di Carl Schmitt nella riflessione svolta dal costituente italiano sul tema della giurisdizione costituzionale, la mente corre subito – e non potrebbe essere altrimenti – al dibattito ricco e frizzante che sulla questione delle garanzie delle costituzione intavolò la dottrina weimariana e che raggiunse il proprio climax, tra la fine degli anni Venti e i primi anni Trenta, con la celeberrima querelle tra Kelsen e lo stesso Schmitt su chi dovesse essere il custode della costituzione¹. Adottando questo punto di vista, verrebbe dunque spontaneo misurare il dibattito costituente come delimitato – ai suoi estremi – da due soluzioni, due modelli, diametralmente opposti. Da un lato quello kelseniano: giurisdizionale, dotato di un carattere più spiccatamente tecnico e fortemente proceduralizzato, perfettamente in linea con il complessivo impianto normativistico innervato dalla *Stufenbautheorie*. Dal lato opposto troviamo invece il modello schmittiano: sostanziale, ferocemente anti-giurisdizionale e fondato sull'assegnazione del ruolo di *Hüter der Verfassung* ad un organo dotato di un'investitura politica, ma in grado di offrire al tempo stesso ga-

¹ Cfr. H. KELSEN, *La garanzia giurisdizionale della costituzione* (1928) e ID., *Chi dev'essere il custode della costituzione?* (1931), entrambi in ID., *La giustizia costituzionale*, a cura di C. Geraci, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 201 e ss. e C. SCHMITT, *Il custode della costituzione* (1931), Milano, Giuffrè, 1981.

ranzie di neutralità (la teoria del Presidente del Reich come *pouvoir neutre*). Muovendo da queste premesse, rispondere alla domanda sulle influenze che maggiormente pesarono sul costituente italiano sembrerebbe relativamente facile: questi scelse di adottare una soluzione molto vicina alle sponde kelseniane e molto, molto lontana da quelle schmittiane. La conclusione non è, ben inteso, del tutto campata in aria, ma spiega evidentemente troppo poco e, pertanto, mette in guardia dal riporre eccessiva fiducia nelle capacità interpretative di questo approccio modellizzante. Del resto, esistono molte buone ragioni che spingono ad un atteggiamento più accorto. Proviamo ad elencarne alcune.

In primo luogo, l'elaborazione svolta in età weimariana sul tema delle garanzie della costituzione non appare riducibile alla *querelle* Schmitt vs. Kelsen, se non a prezzo di una semplificazione davvero eccessiva. Molti altri autori vi apportarono il proprio contributo prospettando differenti soluzioni che, peraltro, per essere adeguatamente comprese, debbono essere calate nella straordinaria complessità del contesto tedesco, nel quale la questione del controllo di costituzionalità, era rimasta infatti sostanzialmente irrisolta in sede costituente². La WRV riconosceva infatti competenze tipiche delle Corti costituzionali sia allo *Staatsgerichtshof*, sia al *Reichsgericht*. E a complicare ulteriormente un quadro già piuttosto complesso contribuirono, da un lato, le analoghe procedure previste dalle costituzioni dei singoli Länder e, dall'altro, lo spontaneo svilupparsi di un «controllo diffuso di costituzionalità, che culminava attraverso i mezzi di impugnazione nella giurisdizione dello stesso *Reichsgericht*»³.

Ma anche a voler prescindere da un doveroso richiamo alla complessità nell'approcciare il dibattito weimariano, c'è una seconda buona ragione che sconsiglia di affidarsi a tentazioni modellizzanti ed è la

² Per una ricostruzione puntuale del dibattito sul controllo di costituzionalità in epoca weimariana si rimanda alle pagine di C. GUSY, *Richterliches Prüfungsrecht. Eine verfassungsgeschichtliche Untersuchung*, Berlin, Duncker & Humblot, 1985 e, più sinteticamente, anche a G. GOZZI, *Democrazia e diritti. Germania: dallo Stato di diritto alla democrazia costituzionale*, Roma-Bari, Laterza, 1999, pp. 59 e ss.

³ M. OLIVETTI, *La giustizia costituzionale in Europa tra le due guerre*, in *La giustizia costituzionale in prospettiva storica: matrici, esperienze, modelli*, a cura di R. ORRÙ, F. BONINI, A CIAMMARICONI, Napoli, 2012, p.195.

considerazione, in fondo piuttosto banale, della sostanziale alterità tra riflessione dottrinale e dibattito costituente. Non si tratta di tornare sulla questione dell'effettivo contributo che la dottrina giuridica italiana fornì ai lavori dell'Assemblea, quanto piuttosto di ricordare che stiamo parlando di due dimensioni, per quanto comunicanti, comunque strutturalmente differenti. Lo stesso straordinario lavoro preparatorio svolto dal Ministero per la Costituente del resto, con la pubblicazione di materiali destinati a dotare l'Assemblea «degli elementi di conoscenza considerati utili alla selezione e alla formazione delle sue scelte»⁴, si concentrò su precedenti e coevi testi costituzionali e non sui principali riferimenti del dibattito giuspubblicistico. E tra i precedenti che il costituente italiano assunse come riferimenti sul tema, la WRV non ebbe certo un posto di rilievo. Piuttosto si guardò, da un lato, all'esempio statunitense e, dall'altro, alla *Verfassungsgerichtbarkeit* austriaca⁵. Ma anche a proposito di quest'ultima urge una ulteriore precisazione, per scongiurare il rischio di ritenerla – in virtù del contributo che Hans Kelsen fornì alla sua progettazione – la letterale trasposizione normativa delle tesi del giurista⁶. Come nota efficacemente Marco Olivetti, provvedendo ad una scansione cronologica del pensiero kelseniano sul tema, il Kelsen teorico del controllo giurisdizionale di costituzionalità non precede, ma al contrario segue, il Kelsen prezioso contributore dell'elaborazione costituente socialdemocratica. E più precisamente ancora: prima venne il Kelsen che contribuì – non senza incongruenze peraltro – a progettare il controllo di costituzionalità au-

⁴ R. D'ORAZIO, *La documentazione per la Costituente: prime note*, in «Nomos. Le attualità del diritto», 3/2017, scaricabile all'indirizzo <https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/nomos/roberto-dorazio-la-documentazione-per-la-costituente-prime-note/>, p.1.

⁵ Nello stesso senso anche E. CHELI, *Il giudice delle leggi*, Bologna, 1996, pp.29 e ss.

⁶ Sulla fortuna di Kelsen e sulla sua effettiva influenza sulle riflessioni del costituente italiano esiste una robusta letteratura che, in maggioranza, tende a ridimensionare l'influenza kelseniana sul costituente nostrano. In tal senso, cfr. V. FROSINI, *Kelsen e il pensiero giuridico italiano*, in *Saggi su Kelsen e Capograssi: due interpretazioni del diritto*, Milano, 1988 o A. CARRINO, *La fortuna di Kelsen in Italia (1947-1989)*, in *L'ordine delle norme. Stato e diritto in Hans Kelsen*, Napoli, 1992; *contra* invece C. MARGIOTTA BROGLIO, *La Corte costituzionale italiana e il modello kelseniano*, in «Quaderni costituzionali», 2/2000.

striaco, poi il Kelsen giudice della Corte costituzionale austriaca e, solo alla fine, il Kelsen teorico a tutto campo del controllo giurisdizionale di costituzionalità⁷. Con ciò non si vuole naturalmente sminuire il ruolo che il giurista ebbe, in qualità di fidato consigliere di Karl Renner, nella redazione del progetto costituzionale austriaco, ma al contrario contestualizzarlo nella contingenza storica cui apparteneva. Per scoprire magari che la prima riflessione kelseniana sul controllo giurisdizionale di costituzionalità «sviluppatasi tra il 1918 e il 1920», appare ad uno sguardo attento come «né organica, né sistematica, né approfondita»⁸. E soprattutto che essa risultava animata da un intento di schietta politica del diritto, figlio dell' acceso dibattito che vedeva contrapporsi da un lato i partiti conservatori, sostenitori di una ampia autonomia da riconoscere agli Stati membri della federazione e, dall'altro, la socialdemocrazia, assai preoccupata al contrario di garantire l'unitarietà dello Stato federale. Kelsen era come noto schierato con quest'ultima e, assai significativamente, in nessuno dei suoi ben sei progetti sul tema della giurisdizione costituzionale che redasse su mandato di Renner, aveva previsto la possibilità di sottoporre a sindacato di costituzionalità la legge federale. Nella sua idea, tale controllo avrebbe dovuto essere esercitato unicamente sulle leggi dei singoli Länder, proprio allo scopo di difendere la federazione da eventuali derive separatiste. La diversa scelta poi riversata nel definitivo testo costituzionale austriaco, approvato dall'Assemblea il primo di Ottobre 1920, quella cioè di equiparare perfettamente legge federale e leggi dei Länder ai fini della loro sindacabilità costituzionale, non è dunque da ascrivere a Kelsen (che la aveva al contrario sempre decisamente esclusa), ma al compromesso politico trovato dai partiti austriaci e, probabilmente, anche al personale contributo dato sul punto da Karl Renner, sia in qualità di leader politico, sia in qualità di acuto giurista⁹.

Infine vi è una terza considerazione che spinge a diffidare di una modellizzazione troppo semplicistica; e ad offrircela è direttamente

⁷ M. OLIVETTI, *La giustizia costituzionale*, cit., pp. 190-191.

⁸ S. LAGI, *Kelsen e la Corte costituzionale austriaca: un percorso storico-politico (1918-1920)*, in «Giornale di Storia Costituzionale», 11, 2006, p.174.

⁹ Cfr. S. LAGI, *Adolf Fischehof e Karl Renner. La questione nazionale austriaca (1896-1917)*, Firenze, 2011.

Carl Schmitt. Nelle sue ripetute critiche a Kelsen e, più in generale, ai giuristi della giurisdizione, egli utilizza infatti un argomento ricorrente. Dice Schmitt: vi è stato un tempo in cui la costituzione era interpretabile come un contratto. L'esempio più classico, ma non l'unico, era ovviamente rappresentato ai suoi occhi dalle monarchie parlamentari ottocentesche, che si fondavano sulla dialettica costituzionale tra «principe e popolo, re e camere, governo e rappresentanza popolare»¹⁰. Nell'ottica di quell'idea pattizia di costituzione, che affondava chiaramente le radici nella storia britannica e nel modello di costituzione storica inglese, la violazione della norma costituzionale si lasciava facilmente inquadrare come inadempimento contrattuale. Contro di esso dunque appariva non soltanto possibile, ma persino logico, pensare di agire in via giudiziale per veder riparato il torto subito¹¹. Tuttavia, faceva notare Schmitt, dal 1919 in Germania (ma l'osservazione si lascia facilmente estendere a grande parte del costituzionalismo europeo post-bellico) la costituzione non era più un contratto. E che cosa era diventata? La definizione del giurista di Plettemberg è celeberrima: l'essenza della costituzione del secolo XX stava nella «*decisione politica fondamentale del titolare del potere costituente*»¹² che, per quanto riguardava la WRV, era ovviamente il popolo tedesco. In questa nuova dimensione, pertanto, secondo Schmitt, immaginare di poter tutelare la costituzione per via giurisdizionale, risultava privo di senso. Avendo il popolo inserito un determinato contenuto politico nella carta, la tutela di quest'ultima non poteva essere affidata ad un organo il cui *modus operandi* era per sua natura rigidamente imbrigliato da norme sostanziali e procedurali. Occorreva invece un organo che fosse in grado di apprezzare quell'elemento politico, tarandolo sulla storicità degli

¹⁰ C. SCHMITT, *Il custode della costituzione* (1931), a cura di A. CARACCILO, Milano, 1981, p. 96.

¹¹ Ad ulteriore conferma delle radici anglosassoni di questa concezione della costituzione, sta proprio il concetto di riparazione del torto subito, espressione che nei secoli ricorre infatti in tutti i principali documenti costituzionali della cultura anglosassone: partendo dalle varie stesure della Magna Carta, per arrivare fino alla Dichiarazione di Indipendenza americana. Cfr. sul punto M. FIORAVANTI, *Costituzionalismo. La storia, le teorie, i testi*, Roma, 2018.

¹² C. SCHMITT, *La dottrina della costituzione* (1928), Milano, 1984, p. 41. In corsivo nel testo.

eventi e sulla specificità della controversia. La scelta di Schmitt cadde, come noto, sul Presidente del Reich, sulla base di una lettura tutto sommato schizofrenica della capacità legittimante dell'elettorato tedesco nell'ordinamento costituzionale weimariano¹³. Ma al netto della soluzione individuata, quanto in questa sede interessa sottolineare è il più ampio messaggio sotteso alla critica di Schmitt nei confronti dei giuristi della giurisdizione. Egli pone infatti un problema più generale: quello della necessaria congruenza tra gli strumenti che si predispongono a tutela della costituzione e la peculiare natura della costituzione che si va a tutelare. Non esistono cioè, sembra ammonire Schmitt, strumenti di tutela costituzionale universali, adeguati ad ogni stagione e ad ogni esperienza. E questa osservazione, se riportata al tema oggetto della presente riflessione, ossia le scelte del costituente italiano, ci costringe ad interrogarci non solo sull'idea che quest'ultimo elaborò in tema di giustizia costituzionale, ma anche sulla congruenza tra questa e il tipo di costituzione che aveva in animo di progettare.

2. *Orientarsi nel dibattito costituente*

Sul primo aspetto, ossia sulle idee che il costituente italiano aveva in tema di giurisdizione costituzionale, esiste – come noto – una vastissima letteratura, impreziosita peraltro dal suo carattere marcatamente interdisciplinare¹⁴. Senza avere alcuna pretesa di ricostruirne i diffe-

¹³ Come ha efficacemente notato Maurizio Fioravanti, mentre Schmitt criticava aspramente il frammentato parlamentarismo weimariano, mostrava invece grande fiducia nell'investitura plebiscitaria di cui godeva il Presidente del Reich. Evidentemente, il presupposto di questa apparente incongruenza stava nella sua convinzione che l'elettorato tedesco, portato inevitabilmente a dividersi e frammentarsi politicamente nel momento in cui era chiamato ad eleggere i propri rappresentanti nel *Reichstag*, fosse invece capace di esprimere un principio di unità politica nel momento in cui andava ad eleggere plebiscitariamente il Presidente del Reich. Cfr. M. FIORAVANTI, *Kelsen, Schmitt e la tradizione giuridica dell'Ottocento*, in Id., *La Scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della costituzione tra Otto e Novecento*, Milano, 2001, tomo II, in particolare p. 649.

¹⁴ Senza alcuna pretesa di esaustività, si ricordano: G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Bologna, 1977; C. MEZZANOTTE, *Il giudizio sulle leggi, I, Le ideologie del costituente*, Milano, 1979; G. D'ORAZIO, *La genesi della Corte costituzionale*, Mila-

renti itinerari, possiamo qui limitarci a sottolineare un aspetto sul quale tutti gli studiosi sembrano concordare: il costituente italiano non mostrò di avere idee particolarmente chiare né sulla natura (e dunque sul ruolo) del giudice costituzionale, né tantomeno sui riflessi che il vaglio di costituzionalità avrebbe proiettato sulle concrete modalità di funzionamento dell'ordinamento repubblicano.

Come è noto del resto, non mancarono neppure posizioni nettamente contrarie all'istituzione della Corte costituzionale. Pregiudizialmente ostile all'inizio e tendenzialmente sempre diffidente si dimostrò ad esempio il PCI, che – tra i grandi partiti – fu certamente quello che si presentò all'appuntamento costituente più sguarnito di idee e di cultura costituzionale¹⁵. Agli occhi dei costituenti comunisti infatti, l'istituzione di un organo giurisdizionale che potesse censurare le scelte politiche dei rappresentanti del popolo sovrano sembrò sempre un sentiero assai pericoloso da imboccare. Essi temevano infatti che, dietro le forme giuridiche (verso le quali nutrivano una diffidenza certo non minore), potesse celarsi il pericolo di un tentativo reazionario volto ad imbrigliare la spinta progressista impressa dal Parlamento¹⁶. Ma la medesima ostilità verso la Corte mostrarono anche, pur muovendo da presupposti ovviamente differenti, molti autorevoli esponenti del liberalismo italiano. Inutile e dannosa la ritenne Nitti, che sin

no, 1981; E. CHELI, *Il giudice delle leggi*, Bologna, 1996; M. FIORAVANTI, *Costituzione e popolo sovrano. La costituzione italiana nella storia del costituzionalismo moderno*, Bologna, 1998; E. LAMARQUE, *Corte costituzionale e giudici nell'Italia repubblicana*, Roma-Bari, 2012; G. BISOGNI, *Teoria giuridica e giustizia costituzionale: un profilo storico-filosofico*, Milano-Udine, 2012.

¹⁵ È pur vero che i comunisti italiani seppero recuperare il gap iniziale, grazie all'abilità e allo spessore culturale del loro Segretario, e forse anche grazie al contributo pubblicistico che, dall'esterno dell'Assemblea, fornì loro Vezio Crisafulli. Tra i suoi interventi più significativi in tal senso si possono ricordare due scritti del 1946 pubblicati rispettivamente su «Rinascita» e su «Vie nuove», ossia: *Per una Costituzione democratica* e *La Costituzione non ostacolo ma guida per le conquiste democratiche*. Entrambi gli scritti sono oggi raccolti, assieme ad altri, nel bel volume *Vezio Crisafulli. Politica e Costituzione. Scritti "militanti" (1944-1955)*, a cura di S. BARTOLE e R. BIN, Milano, 2018.

¹⁶ Si vedano, a mero titolo di esempio, gli interventi assai scettici di Laconi e Ravnagnan nella seduta della seconda sezione della Seconda Sottocommissione del 13 gennaio 1947.

all'ultimo tentò di escluderla dall'articolato costituzionale¹⁷; e certamente non più tenero si dimostrò V.E. Orlando, la cui avversione verso il nuovo istituto non fu mai neppure mitigata da quel realismo tipico del suo pensiero che tanta elasticità (e altrettanta intrigante complessità) tende a conferirgli. La Corte era infatti a suo parere uno di quegli istituti, schiettamente «incompatibili con il sistema parlamentare»¹⁸, poiché introduceva un grave alterazione sistemica all'interno dell'oliato meccanismo di relazioni tra esecutivo e legislativo. E, cosa forse ancora più grave, la giurisprudenza costituzionale dovette probabilmente apparirgli come l'ennesima plastica rappresentazione di quell'approccio razionalistico di matrice rivoluzionaria (che a suo parere aveva sin troppo inebriato anche il costituente italiano), che spingeva a credere di poter davvero progettare un ordinamento costituzionale dal nulla. «È inutile farsi delle illusioni», concludeva infatti Orlando. «L'autorità ad un istituto non viene da una definizione, da un conferimento astratto di poteri: deve avere radice nella istituzione stessa, o per la forza politica che rappresenta o per la tradizione che si è venuta formando. Or, tali condizioni mancano totalmente in questa futura Corte»¹⁹.

Le opinioni ostili all'inserimento nella carta del controllo giurisdizionale di costituzionalità, tuttavia, furono nettamente minoritarie; probabilmente perché questo istituto apparve come una soluzione obbligata e sostanzialmente imposta da una scelta logicamente precedente e della quale nessuno ebbe mai modo di dubitare: quella cioè della natura rigida della futura carta repubblicana²⁰. Tuttavia, pur essendovi

¹⁷ Un ordine del giorno in tal senso egli presentò infatti nella seduta del 28 novembre 1947, di fronte alla Assemblea costituente in composizione plenaria: la proposta intendeva eliminare tutti e quattro gli articoli del progetto che disciplinavano la Corte costituzionale, per incardinarne le funzioni nelle sezioni unite della Corte di Cassazione.

¹⁸ Atti dell'Assemblea Costituente, seduta del 10 marzo 1947, p. 1939.

¹⁹ Ivi, p. 1937.

²⁰ Sin dalla Commissione Forti, la scelta della rigidità costituzionale apparve sempre come l'unica possibile. Troppo vivido era evidentemente il ricordo della fragilità dimostrata dallo Statuto albertino che, proprio in virtù della sua natura flessibile, non era stato in grado di opporre resistenza alcuna alla disarticolazione dell'ordinamento statutario portata avanti con decisione dal regime fascista.

in Assemblea una larghissima maggioranza a favore dell'istituzione di un controllo giurisdizionale di costituzionalità, molto più sfaccettate furono le opinioni circa le modalità di costruzione della procedura.

Un'ottima cartina di tornasole, al proposito, risulta essere il dibattito svolto in Commissione Forti, a partire dalla stessa relazione introduttiva prodotta sul tema «Le garanzie costituzionali e in particolare il controllo giurisdizionale di costituzionalità delle leggi»²¹. Tale relazione infatti, redatta da Vincenzo Gueli, fu il frutto di un lavoro collegiale al quale contribuirono anche Gaetano Azzariti e Giovanni Selvaggi e, assai significativamente, nelle sue conclusioni riportava chiaramente come ognuno dei tre commissari relatori fosse portatore di un'idea differente. Se Selvaggi propendeva per un controllo accentrato da affidarsi ad un organo creato ad hoc e quindi ad un supremo tribunale costituzionale, Azzariti condivideva l'opportunità di un controllo centralizzato ma lo avrebbe voluto invece affidare alle SS.UU. della Corte di Cassazione. Gueli infine, al contrario dei colleghi, propendeva invece per un controllo diffuso, sul modello statunitense, da affidarsi cioè «a tutti gli organi giurisdizionali»²². Come vedremo nelle pagine seguenti, ognuna di queste tre opzioni trovò propri estimatori e sostenitori sia in dottrina, sia tra i Deputati dell'Assemblea costituente.

La soluzione del controllo diffuso, costruita sul modello più risalente e rodato, ossia quello americano, oltre che da Gueli era ad esempio sostenuta anche da un altro costituzionalista di vaglia come Carlo Esposito, che del tema si era occupato precorrendo decisamente i tempi nel celebre saggio del 1934 sulla validità delle leggi²³. Ma anche all'interno dell'Assemblea la soluzione raccolse importanti adesioni. Il futuro primo Presidente della Repubblica italiana Luigi Einaudi, ad esempio, presentò al plenum della Commissione dei 75, nella seduta pomeridiana del 1 febbraio 1947, un ordine del giorno – sull'accoglimento del quale confessava di non riporre però fiducia – che reci-

²¹ G. D'ALESSIO, *Alle origini della costituzione italiana. I lavori preparatori della "Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato (1945-1946)*, Bologna, 1979, p. 145.

²² Ivi, p. 160.

²³ C. ESPOSITO, *La validità delle leggi. Studio sui limiti della potestà legislativa, i vizi degli atti legislativi e il controllo giurisdizionale*, Padova, 1934.

tava: «Il magistrato ordinario è giudice della costituzionalità delle leggi»²⁴, argomentando la propria preferenza per tale modello perché lo riteneva «il solo metodo applicato per lungo tempo e con grande efficacia»²⁵. Ma in fondo anche le tesi sostenute da Piero Calamandrei non appaiono poi così distanti da quelle di coloro che propendevano per un controllo diffuso. È vero che il grande giurista fiorentino non aveva difficoltà ad immaginare l'esistenza di un organo accentrato preposto al controllo di costituzionalità, e che ad esso egli riconosceva la facoltà di dirimere i ricorsi diretti (o per usare le parole di Calamandrei, i ricorsi «in via principale») sollevabili, entro i tre anni dall'entrata in vigore di una legge, direttamente da ogni elettore; ma è non meno vero che la parte più densa e importante del vaglio di costituzionalità egli la immaginava incardinata nel lavoro quotidiano del giudice ordinario, vero e proprio *dominus* del cosiddetto «controllo in via incidentale». Questi, secondo Calamandrei, avrebbe persino potuto disapplicare la legge del Parlamento sospettata di incostituzionalità, mentre la «Suprema Corte costituzionale» sarebbe intervenuta come giudice di ultima istanza, solo in caso di ricorso contro la decisione del giudice *a quo*²⁶.

Comincia dunque ad emergere un'idea assai peculiare (almeno se la si pone a confronto con gli sviluppi successivi) della natura e soprattutto del ruolo che la Corte avrebbe dovuto assumere: l'idea di una Corte cioè chiamata ad operare, secondo l'efficace definizione di Maurizio Fioravanti, come «una sorta di Corte di cassazione specializzata nei profili costituzionalistici»²⁷. Lo si deduce anche dall'efficacia che –

²⁴ Atti dell'Assemblea costituente. Commissione per la Costituzione. Adunanza plenaria, seduta pomeridiana del 1 febbraio 1947, p. 287.

²⁵ Ivi, pp. 287-288.

²⁶ Le citazioni sono tratte dal progetto di articolato presentato da Calamandrei sul potere giudiziario, discusso presso la seconda sezione della Seconda Sottocommissione nei mesi a cavallo tra la fine del 1946 e gli inizi del 1947 (la parte del progetto relativa al controllo di costituzionalità venne più precisamente discussa invece nelle sedute svoltesi tra il 13 e il 24 gennaio 1947). Il testo integrale del progetto di Calamandrei è oggi reperibile online al seguente indirizzo: <https://www.nascitacostituzione.it/05appendici/01generali/00/02/08-calamandrei.htm>

²⁷ M. FIORAVANTI, *Costituzione e popolo sovrano. La Costituzione italiana nella storia del costituzionalismo moderno*, Bologna, 1998, p. 105.

sempre stando alla proposta di Calamandrei – avrebbe dovuto avere il giudizio di incostituzionalità. Se per i ricorsi in via incidentale, la proposta prevedeva che la pronuncia avesse efficacia limitata alla causa, neppure l'eventuale giudizio di incostituzionalità che avesse concluso un ricorso in via principale avrebbe potuto portare all'abrogazione o alla sospensione della legge, due ipotesi queste espressamente escluse proprio dall'art. 32 del progetto. Ma questa peculiare idea di Corte non era propria solo del progetto Calamandrei. Anche Costantino Mortati, in Commissione Forti, sembrava decisamente orientato a riconoscere al giudizio di incostituzionalità sollevato nel processo un'efficacia limitata al caso concreto. Ciò derivava dalla sua almeno iniziale adesione alla prospettiva disegnata da Azzariti, quella cioè che attribuiva alla magistratura ordinaria, e più precisamente alla Corte di Cassazione, il giudizio sulla costituzionalità delle leggi. In virtù di tale preferenza, anche Mortati riteneva che l'effetto della pronuncia di incostituzionalità avrebbe dovuto essere limitata al caso concreto, non fosse altro perché in tal modo il potere giudiziario avrebbe potuto «rivedere, nei successivi casi, la propria dichiarazione e anche modificarla in funzione di particolari fattori politico-sociali»²⁸. La seduta del 12 gennaio 1946 della Commissione Forti si concluse così con una votazione su due differenti ordini del giorno. Il primo, che prevedeva un'efficacia limitata all'oggetto del giudizio per le pronunce di costituzionalità originate in via incidentale, venne approvato all'unanimità. Il secondo, che ipotizzava un'efficacia di carattere generale alle pronunce di costituzionalità, laddove il giudizio fosse stato sollecitato «come oggetto autonomo della domanda»²⁹, venne approvato a maggioranza con dieci voti favorevoli e i quattro contrari di Azzariti, Piga, Gueli e lo stesso Mortati.

Vi sono inoltre due ulteriori evidenze che dimostrano come dottrina giuridica e buona parte dei costituenti italiani – Mortati compreso – guardassero alla istituenda Corte Costituzionale come ad una sorta di Cassazione tematica. La prima riguarda la composizione del nuovo organo che, nell'opinione di Mortati – codificata peraltro in un ordine del giorno presentato nella seduta del 23 gennaio 1946 della Commis-

²⁸ G. D'ALESSIO, *Alle origini della costituzione italiana*, cit., pp. 173-174.

²⁹ Ivi, p. 176.

sione Forti e respinto con 13 voti contrari e 5 favorevoli – avrebbe dovuto essere interamente tecnica, visto che egli immaginava una Corte formata dai giudici della Cassazione e dei supremi organi di giustizia amministrativa. Nonostante il voto contrario che respinse la proposta, tuttavia, l'opinione prevalente nella Commissione pareva in ogni caso essere quella di escludere o di limitare fortemente la nomina di membri di estrazione politica. E così se Rizzo e M.S. Giannini proponevano una composizione mista in cui la presenza di membri togati venisse temperata da «elementi tratti dalle due Camere legislative», ma «in misura due o tre volte minore»³⁰ rispetto ai primi, Piga e Azzariti proponevano invece di mitigare la componente togata con una componente laica, tratta però «da organi non specificatamente politici» come i sindacati (per Piga) o le Università (per Azzariti); ferma restando la posizione di Mortati che non mancò di raccomandare ai colleghi di accordare sempre «una prevalenza agli elementi provenienti dagli organi giurisdizionali»³¹. La seconda evidenza si collega strettamente alla prima e riguarda invece il tipo di giudizio che si immaginava avrebbe adottato la Corte costituzionale. Nel dibattito che il plenum dell'Assemblea costituente svolse sull'art. 126 del progetto (che sarebbe divenuto il futuro articolo 134 della carta), emerse più volte e da più parti il timore che questo nuovo organo potesse divenire un antagonista del Parlamento e, per rassicurare l'assemblea, sia Tosato sia Mortati (che stesero la proposta di articolato), insistettero molto sulla distinzione tra giurisdizione di legittimità e di merito³². Solo la prima era da riconoscersi alla Corte costituzionale; mai invece la seconda, a confermare una volta di più il parallelo con il *modus operandi* della Cassazione.

Ma se l'idea di costruire la Corte costituzionale prendendo a modello la Corte di cassazione affiora ripetutamente nel dibattito costituente, occorre interrogarci sulle ragioni che la sostennero; che furono, ci pare, soprattutto due. La prima, di carattere schiettamente culturale, chiamava in causa l'abito mentale del giurista italiano e, soprattutto, il

³⁰ Ivi, p. 189.

³¹ Ivi, p. 190.

³² Atti dell'Assemblea costituente, seduta pomeridiana del 28 novembre 1947, in particolare pp. 2629 e 2636.

suo prezioso patrimonio categoriale. Perché non aveva in fondo tutti i torti Nitti quando – per criticare la Corte costituzionale – affermava che si andava creando un istituto tutto sommato sconosciuto, non completamente assimilabile ad altri già emersi in differenti contesti costituzionali. Nell'esplorare dunque territori sconosciuti, la riflessione giuspubblicistica italiana probabilmente cercò di aggrapparsi quanto meno a concetti e categorie che le erano invece più familiari. In fondo lo espresse senza mezzi termini Dominedò, commercialista di formazione e appassionato cultore del diritto della navigazione, quando – a proposito della discussione ricordata poco sopra – notava che «la contrapposizione tra i termini di legittimità e di merito, già profondamente elaborata nell'ambito della giustizia amministrativa, sarà così fecondamente utilizzata nella sfera della futura giustizia legislativa»³³. Ma accanto ad una ragione culturale, sulla scelta di assumere la Cassazione come riferimento ideale nella progettazione della futura Corte costituzionale, influirono anche prudenziali ragioni di opportunità. Questa interpretazione del ruolo della Corte, infatti, rappresentava un approdo sufficientemente rassicurante, a fronte delle tante voci che regolarmente tornavano a paventare i possibili e rischiosissimi profili di conflittualità tra il nuovo organo ed il legislatore. Che spettasse a quest'ultimo il ruolo di perno centrale del futuro ordinamento costituzionale era un assunto che nessuno – né tra i giuristi né tantomeno tra la classe dirigente dei partiti politici – si sognava di mettere in discussione. E il modo più semplice per rassicurare il legislatore era quello di collocare la Corte costituzionale in una posizione quanto più possibile defilata, una posizione dalla quale – ed era questa la cosa più importante da garantire – non fosse in condizione di oscurare l'astro parlamentare. Di qui nasce pertanto l'idea una Corte progettata e costruita per svolgere un ruolo marcatamente tecnico: quello cioè di garantire la coerenza interna dell'ordinamento giuridico. Era infatti evidente che quest'ultimo sarebbe stato investito pesantemente, e quindi messo a dura prova, dall'introduzione – quale norma superiore – della carta repubblicana, chiamata a permearlo su tutti i livelli. E proprio sui futuri e prevedibili attriti sarebbe dunque intervenuta la Corte, chiamata a lubrificare gli ingranaggi del sistema, a correggerne le puntuali in-

³³ Ivi, p. 2935.

congruenze e ad ammortizzare – in fin dei conti – l’incontro/scontro tra la Carta costituzionale e il corpus normativo dell’ordinamento giuridico statale. Certo, alla Corte era comunque riconosciuto il potere di annullare la legge del Parlamento, ma quel ruolo di kelseniano legislatore negativo, di censore dell’operato dei rappresentanti del popolo, dal dibattito costituente emerge un po’ come «una sorta di caso-limite il cui verificarsi [era] da evitare il più possibile»³⁴. E la stessa necessità di prendere in considerazione l’ipotesi di un futuro legislatore che si ponesse fuori dal recinto delle garanzie tracciate dalla Costituzione, in fondo così stridente rispetto al nuovo corso democratico, pareva imposta dal carattere rigido della carta. Ma che tale ipotesi non appartenesse alla sfera del fisiologico svolgimento del futuro sistema democratico, bensì a quella della palese patologia, era fuor di dubbio.

3. Una precoce intuizione mortatiana e la lezione di Carl Schmitt

Per tornare alla domanda dalla quale si sono prese inizialmente le mosse, e cominciare così a tirare le fila del ragionamento sin qui svolto, possiamo dire che il costituente italiano parve dunque orientarsi – nella costruzione del sistema di garanzie da porre a difesa della nuova carta democratica – verso una soluzione di tipo giurisdizionale, dai caratteri schiettamente tecnici e incardinata in un organo centrale che, pur non nascendo con il precipuo scopo di garantire i diritti tutelati in costituzione contro le potenziali ingerenze del legislatore, avrebbe potuto – alla bisogna – assolvere anche quel compito. Le assonanze con il modello kelseniano sono piuttosto evidenti: non solo e non tanto nella scelta di istituire un organo giurisdizionale accentrato; quanto piuttosto nell’approccio tendenzialmente vocato a garantire, in primo luogo, coerenza logica al rinnovato ordinamento statale.

Tuttavia, questa impressione tende a ridimensionarsi non appena si cerca di rinvenire un collegamento tra la soluzione appena descritta e la più complessiva idea di carta che si andava plasmando. Nel dibattito costituente sul futuro art. 134, ad esempio, tale collegamento rimase decisamente sullo sfondo. Emerse a tratti, ma con molta tenuità,

³⁴ M. FIORAVANTI, *Costituzione e popolo sovrano*, cit., p. 107.

solo da alcuni degli interventi pronunciati a sostegno dell'ipotesi di un controllo accentrato di costituzionalità, che ne sottolinearono la necessità con alcune celebri metafore. «Per coronare l'edificio costituzionale, come si corona un edificio con un tetto o una volta, ci vuole per forza una Corte costituzionale»³⁵, affermò deciso La Pira, corretto poco dopo dal penalista Paolo Rossi, che – rimanendo in tema – affermò di preferire la definizione «di base e di fondamento della Costituzione»³⁶. Metafore architettoniche a parte, diffuso era il sentimento che la Corte costituzionale avrebbe rappresentato un elemento di chiusura del sistema. Questo sentimento però, se da un lato appariva perfettamente coerente con l'idea che la Corte avrebbe dovuto essenzialmente garantire la coerenza logica dell'ordinamento, dall'altro non diceva tuttavia granché sul tipo di carta costituzionale che l'Assemblea andava progettando. In altre parole: la questione della coerenza tra idea di costituzione e soluzioni volte a garantirla non sembrava in cima alle preoccupazioni del costituente italiano. Vi fu però almeno una significativa eccezione.

Ad aprire qualche promettente spiraglio teorico, infatti, fu proprio Costantino Mortati. L'intuizione del grande Maestro calabrese non va però ricercata nella discussione che si tenne sul futuro art. 134 della carta, ma in un dibattito più risalente e svolto su temi più generali. Il 28 novembre 1946 il plenum della Commissione dei 75 stava discutendo della proposta di Calamandrei di rilegare le molte norme di principio della carta in un preambolo. Senza voler, per ovvie ragioni di economia, entrare nel merito della annosa questione sulla natura delle norme di principio della Costituzione, sia qui sufficiente notare come in quel dibattito – così come in molti altri che lo seguirono – si fronteggiavano due atteggiamenti contrapposti. Da un lato stavano coloro che, come Calamandrei, sulla scorta di una mentalità ancora marcatamente positivista, ritenevano che le cosiddette norme programmatiche della carta non fossero vere e proprie norme giuridiche; dall'altro invece c'erano coloro che, come Mortati, ritenevano quelle disposizioni norme come tutte le altre, perfettamente capaci quindi di produrre de-

³⁵ Atti dell'Assemblea costituente, seduta pomeridiana del 28 novembre 1947, p. 2627.

³⁶ Ivi, p. 2630.

terminati effetti giuridici. La precisazione è rilevante soprattutto per apprezzare le ragioni addotte da Mortati nel rifiutare la proposta di Calamandrei. Quando il giurista calabrese sottolineò la portata nient'affatto priva di rilievo pratico delle cosiddette norme di principio, chiamò infatti in causa proprio il futuro operato della Corte costituzionale. «In realtà quelli che si chiamano principi sono anche essi normativi, se non altro perché vincolano quanti debbano applicare le leggi [...] Inoltre, in quanto sia ammesso un controllo di costituzionalità sostanziale delle leggi, possono avere per effetto di invalidare quelle fra esse che contrastino con i principi»³⁷. Dunque Mortati immaginava già che nella cassetta degli attrezzi del futuro giudice delle leggi avrebbero ben potuto trovare un posto importante le norme più spiccatamente programmatiche della carta. Ma ancora più interessante risulta il passaggio in cui egli rimprovera alla proposta di Calamandrei di impoverire la costituzione, cristallizzandone l'interpretazione nell'originaria intenzione del costituente. Vale la pena riportarlo per intero: accogliere la proposta del collega, egli argomentava, avrebbe finito per ostacolare l'«evolversi di future correnti interpretative che potrebbero, in aderenza con lo svolgersi della coscienza sociale, ampliare, anche all'infuori di espliciti interventi del legislatore, l'efficacia presupposta dal costituente»³⁸. Mortati dunque non solo ricordava ai colleghi come le carte costituzionali dovessero essere messe nelle condizioni di durare nel tempo, ma sottolineava soprattutto come l'evoluzione interpretativa dei loro contenuti potesse svolgersi anche al di fuori di esplicite pronunce legislative. La rilevanza dell'inciso è notevole, soprattutto se lo si misura in un contesto, quello costituente, nel quale era convinzione diffusa e indiscussa che le chiavi dei futuri sviluppi democratici dovessero essere fiduciosamente riposte nelle mani delle rappresentanze popolari. Ma a chi alludeva allora Mortati quando parlava di un soggetto legittimato a fornire un'interpretazione per così dire evolutiva del dettato costituzionale? Certo, potremmo immaginare che egli si riferisse genericamente alla coscienza sociale o, magari, al ruolo della dottrina. Ma quando un giurista parla di inter-

³⁷ Atti dell'Assemblea costituente, Commissione per la Costituzione, Adunanza plenaria, seduta del 28 novembre 1946, p. 72.

³⁸ Ivi, pp. 72-73. Il corsivo è di chi scrive.

pretazione di una norma giuridica, la mente non può non andare ai soggetti che per eccellenza sono preposti all'applicazione del diritto; e se la norma in questione è quella costituzionale, allora ad essere chiamata in causa è evidentemente la giurisdizione costituzionale.

Mortati dunque, prima e al di fuori del dibattito costituente sul futuro articolo 134, con tutti i paletti e i timori che quest'ultimo caratterizzarono, mostrò di avere ben presente le strette relazioni che esistevano tra la disciplina delle garanzie della costituzione e la natura della stessa, natura fortemente programmatica, garantita dalla presenza nella carta di un robusto indirizzo politico. A fronte di una soluzione per così dire kelseniana sul fronte della giurisdizione costituzionale, Mortati era quindi consapevole che l'idea di costituzione che si andava a costruire era invece assai più decisamente schmittiana, perché innervata chiaramente da un evidente elemento politico. Ciò non stupisce. E non solo perché Mortati era notoriamente un profondo conoscitore del pensiero schmittiano, ma anche e soprattutto perché questo esito teorico risultava perfettamente coerente con lo stesso percorso del giurista calabrese, profondamente convinto – così come lo era Schmitt – che «è l'assetto politico sottostante lo Stato che opera come principio dinamico intrinseco all'ordinamento giuridico»³⁹. La parte più interessante della replica mortatiana alla proposta di Calamandrei, dunque, è proprio la disponibilità ad immaginare – forse addirittura ad intuire, se non si avesse il timore di dire troppo – il futuro, possibile ruolo della Corte costituzionale come interprete propulsivo dell'ordinamento repubblicano.

Ancora una volta, dunque, Mortati mostrò di saper intessere con la tradizione precedente, quella degli anni di Weimar (e quindi con Schmitt ma anche con Kelsen), un dialogo originale e non scontato. Perché egli si rendeva perfettamente conto che di fronte ad una costituzione intesa come norma giuridica prodotta dall'auto-organizzazione della società politica, come già notava Schmitt ne *Il custode della costituzione*, la pretesa di risolvere le controversie costituzionali con lo strumento della giurisdizione comportava la necessità di reinterpretare

³⁹ C. MORTATI, *Brevi note sul rapporto tra costituzione e politica nel pensiero di Carl Schmitt*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 2, 1973, p. 516.

il concetto stesso di giurisdizione, accettando che questa assumesse significati e proiettasse conseguenze di natura eminentemente politica. Tuttavia, al contrario di Schmitt, egli non riteneva affatto che quel tipo di giurisdizione, così interpretata, finisse per negare sé stessa e per divenire nella sua essenza un'occulta ipotesi di legislazione costituzionale⁴⁰. E se ci interroghiamo sul motivo di questa divergenza di opinioni, la risposta va probabilmente cercata nelle differenze che separavano Mortati da Schmitt sul modo di intendere la costituzione e soprattutto il rapporto tra Stato, costituzione e democrazia. Per il giurista di Plettenberg la democrazia passava per la possibilità da parte del popolo sovrano di inserire nella costituzione quell'elemento politico che rappresentava la cifra del principio di unità espresso da quel medesimo popolo. Ma nel pensiero di Schmitt il principio di unità politica rappresenta un presupposto logico, un apriori, una realtà «sovra-storica» e «sempre necessaria»⁴¹. Per Mortati non era così. A suo parere la costituzione materiale si costruiva attraverso la dinamica di relazioni (anche e soprattutto conflittuali) tra le varie componenti della società politica. Ma qual era allora il contenuto di quel compromesso che storicamente si era delineato «negli ordinamenti contemporanei dell'Europa occidentale»⁴²? Qui Mortati prende le distanze sia da Schmitt, sia da Kelsen. A suo parere, il contenuto del compromesso coincideva infatti col principio democratico, ma sul punto sente il bisogno di effettuare delle doverose precisazioni. Perché se ritenessimo, dice ancora, che il contenuto dell'accordo si esaurisca nell'«impegno del rispetto del metodo democratico», rischieremmo di incappare in un grave errore: quello di pensare cioè che «il contenuto di un ordinamento costituzionale possa esaurirsi nell'accordo sul metodo dell'azione politica». Ma ciò era impossibile, perché una costituzione così costruita sarebbe venuta meno alla «funzione stabilizzatrice» che le è propria⁴³. Il senso del principio democratico (e il suo legame intimo con la costituzione

⁴⁰ Cristallina, sotto questo punto di vista è l'intitolazione che Schmitt dà al terzo paragrafo del primo capitolo de *Il custode*, che recita: «La determinazione vincolante del contenuto di una legge costituzionale che sia nel suo contenuto dubbia è in effetti legislazione costituzionale, non giurisdizione». (C. SCHMITT, *Il custode*, cit., p. 62).

⁴¹ G. PRETEROSI, *Carl Schmitt e la tradizione moderna*, Roma-Bari, 1996, p. 10.

⁴² C. MORTATI, *Brevi note*, cit., p. 528.

⁴³ Ivi, p. 529.

materiale), dunque, andava ricercato altrove. E non potendo esaurirsi nella «semplice introduzione di determinati congegni procedimentali»⁴⁴, con buona pace di Kelsen, andava allora identificato in un contenuto positivo che Mortati individua nel «valore della persona», nell'esigenza di un suo «potenziamento» e nella sua «partecipazione ai beni della vita, in posizione di sostanziale eguaglianza»⁴⁵. Ma prendere sul serio il principio democratico, onde evitare che questa bella enunciazione restasse lettera morta, significava maturare la consapevolezza che questo «richiede[va] l'adozione di un indirizzo che consent[isse] l'attuazione di tali postulati», perché – proseguiva – «se si trascurasse di mettere in moto un processo di avviamento verso un nuovo ordine socio-economico, la democrazia, come è stato detto, apparirebbe come la maschera della preesistente oligarchia economica»⁴⁶. Principio democratico e vocazione programmatica della costituzione paiono allora a Mortati come un binomio indissolubile che gli consente, rispetto alle elaborazioni prodotte in epoca weimariana, di compiere un importante passo in avanti. Forte di questa nuova prospettiva, Mortati cessa infatti di guardare alla costituzione come ad una mera condizione di esistenza della democrazia (come in fondo avevano fatto sia Schmitt sia Kelsen, con l'unica fondamentale distinzione che il primo aveva declinato quella condizione in senso sostanziale e il secondo in senso procedurale), ma piuttosto la individua come lo strumento attraverso il quale la democrazia va costruendosi. E per quanto il Parlamento continuasse ad incarnare il fulcro centrale dello strumento costituzionale, pur tuttavia non lo esauriva, lasciando così uno spazio (teorico e pratico) all'azione di altri protagonisti, tra i quali – come Mortati sembrava aver intuito già nel novembre 1946 – figurava certamente anche la Corte costituzionale.

⁴⁴ Ivi, p. 529.

⁴⁵ Ivi, p. 530.

⁴⁶ Ibidem.

